



Oggetto: Revoca in autotutela della gara a procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario per l'acquisizione in economia della fornitura di un Sistema HPLC, da installare all'Istituto di Biofisica – UOS di Palermo - del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

CIG: Z2C0C03EB9 - CUP: B65E120000570008

IL DIRETTORE

VISTO l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento della gara di cui in oggetto;

VISTI il Capitolato speciale e la Lettera di invito alla gara;

VISTI i verbali relativi alle quattro sedute tenute dalla Commissione giudicatrice;

VISTO, in particolare, il verbale relativo alla quarta seduta della Commissione giudicatrice in data 19 dicembre 2013, con cui ha deliberato di non procedere alla valutazione delle offerte tecniche in quanto l'indicazione dei criteri minimi di ammissione delle offerte tecniche stabilita nel capitolato speciale, non le consentiva di procedere ad una valutazione puntuale ed oggettiva delle offerte medesime, rimettendo alla Stazione appaltante la valutazione di opportunità di proseguimento della gara di cui in oggetto;

RILEVATO CHE, per quanto esposto al precedente paragrafo, il proseguimento delle attività della Commissione giudicatrice potrebbe comportare l'acquisizione di strumentazione non soddisfacente le aspettative della Stazione appaltante;

TENUTO CONTO del disposto dell'art. 11 della Lettera di invito, ai sensi del quale la Stazione appaltante, in virtù dei poteri di autotutela, può sospendere, revocare o annullare l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione;



VISTO CHE secondo l'art. 21 *quinquies* Legge 7 agosto 1990 n. 241 per una "nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";

RITENUTO necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Costituzione – addivenire alla revoca in autotutela della gara;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* Legge 7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela di una gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

RILEVATA l'opportunità di agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione dell'effettiva migliore esecuzione della fornitura;

VISTO l'obbligo, ai sensi dell'art. 79, comma 5 b-bis, D. Lgs. 163/2006, di dare comunicazione della revoca in autotutela della gara in oggetto a tutti i candidati;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:

- 1) di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* Legge 7 agosto 1990 n. 241, della gara e di tutti gli allegati che compongono la *lex specialis* della procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario indetta per l'acquisizione in economia della "fornitura di un Sistema HPLC, da installare all'Istituto di Biofisica – UOS di Palermo - del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CIG: Z2C0C03EB9, CUP: B65E120000570008" e dei relativi atti delle operazioni di gara svolte;
- 2) di procedere a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CNR;
- 3) di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. b-bis D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, della disposta revoca ai candidati che hanno presentato offerta;



- 4) di indire, a breve, idonea ed adeguata procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario per l'acquisizione in economia della fornitura di cui in oggetto a cui sarà data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del CNR, nella nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Genova, 09 gennaio 2014

Il Direttore
(Dott. Michael PUSCH)